

O.d.G. del 05/06/2012

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 5

Deliberazione n°	del
-------------------------	------------

Oggetto: Servizio idrovie 2012. Determinazioni in ordine all'assunzione del secondo equipaggio alla luce delle vigenti limitazioni in materia di contenimento della spesa di personale nelle pubbliche amministrazioni e aziende pubbliche partecipate.

ALLEGATI/NOTE:

- 1) 1 - Nota ANMAT prot. 15144 del 10/08/2009;
- 2) Nota AMAT del 29/09/2011, prot. n° 18191/DA;
- 3) Nota AMAT del 03/02/2012, prot. n. 2129;
- 4) Nota AMAT del 19/10/2011, prot. 19570/DA;
- 5)

Il Direttore Generale, di concerto con il Direttore Amministrativo e con il Responsabile dell'Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

Il decreto-legge n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge 122/2010, sulla scia delle precedenti disposizioni in materia di "*patto di stabilità*", ha introdotto una serie di disposizioni finalizzate al contenimento della spesa pubblica da parte delle pubbliche amministrazioni, specie con riferimento alle spese di personale e per assunzioni (art. 9) ed ai vincoli legati al rispetto del patto di stabilità (art. 14).

Dette disposizioni ed, in particolare, quelle contenute nell'art. 9, risultano direttamente applicabili e vincolanti per tutte le pubbliche amministrazioni nonché per le società non quotate inserite nel conto economico ISTAT.

L'ambito di applicazione della suddetta disposizione non appare, quindi, direttamente riferibile anche alle società a partecipazione pubblica diverse da quelle inserite nel predetto conto ISTAT, come ad esempio l'AMAT, che è una società a partecipazione pubblica totale del Comune di Taranto.

L'art. 18 della legge 133/2008 come modificato dall'art. 19 della legge 102/2009 prevede, tuttavia, che "*Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze*".

Si richiama, inoltre, il testo del comma 7 dell'art. 76 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, come novellato dai commi 102 e 103 dell'articolo 4 della L. 183/2011 (c.d. "*Legge di stabilità*") il quale recita che "*E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale*".

a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale".

Alla luce di tali novità legislative, con nota prot. 15144 del 10/08/2009 **[Allegato n. 1]**, l'AMAT richiese per la prima volta al Comune di conoscere le disposizioni per esso vigenti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, ai fini di quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 18 della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del D.L. 25/06/2008, n° 112, introdotto dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.

Non avendo ricevuto riscontro, da parte degli uffici comunali, alla suddetta nota, fu nuovamente richiesto all'Ente Civico, con nota del 29/09/2011, prot. n° 18191/DA **[Allegato n. 2]**, di chiarire, in quanto amministrazione proprietaria, innanzitutto, se l'AMAT dovesse ritenersi vincolata, come appariva, per effetto del rinvio contenuto nel citato articolo 18, alle disposizioni vincolistiche previste per l'Amministrazione controllante contenute nelle ultime manovre finanziarie ed, in caso di risposta affermativa, di fornire indicazioni dettagliate circa il "regime" vigente presso l'Amministrazione da estendersi anche alla società. E ciò specie con riferimento all'esistenza di limiti o divieti alle assunzioni ed al trattamento economico da riconoscere ai propri dipendenti.

Con ulteriore nota del 03/02/2012, prot. n. 2129 **[Allegato n. 3]** si rappresentò all'Amministrazione Comunale come fosse ormai divenuto indifferibile per l'AMAT la conoscenza delle effettive limitazioni applicabili al Comune di Taranto, e di riflesso alla scrivente Società, in materia di assunzioni di personale e, più in generale di contenimento della spesa del personale (contrattazione decentrata, consulenze, ecc.), realizzabile, a norma del comma 7 del già citato art. 76 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, esclusivamente attraverso un'operazione di parziale consolidamento dei dati di bilancio del Comune con quelli delle Società partecipate che gestiscono servizi pubblici locali affidati direttamente.

Si aggiunge che, precedentemente, in riscontro ad una richiesta formulata Dirigente del Settore Risorse Umane del Comune di Taranto datata 11/10/2011, prot. n° 150715, era stata inviata allo stesso, con nota AMAT prot. 19570/DA del 19/10/2011 **[Allegato n. 4]**, una dettagliata relazione in ordine ai rilievi formulati dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti, con deliberazione n. 82/prsp/2011 adottata nell'adunanza del 12/07/2011, in ordine alle assunzioni di personale effettuate dalle società partecipate del Comune successivamente all'entrata in vigore dell'art. 18 del D.L. 25/06/2008, n. 112.

A riscontro delle reiterate richieste formulate con la corrispondenza sopra richiamata, ed in particolare della nota del 03/02/2012, con la quale si rappresentò la problematica delle limitazioni al reclutamento, seppure con contratti di lavoro a termine, del personale componente gli equipaggi delle due motonavi aziendali che, in assenza di interventi risolutivi, avrebbe determinato la sospensione del servizio di trasporto marittimo, la

Direzione Risorse Umane del Comune ritenne di convocare un incontro con la Direzione Programmazione economico-finanziaria del Comune e con le società partecipate, poi tenutosi in data 19/03/2012, nel corso del quale si convenne che, nei giorni immediatamente successivi, la Direzione Programmazione economico-finanziaria avrebbe proceduto al parziale consolidamento dei bilanci del Comune con quelli delle società partecipate per verificare l'effettiva portata delle limitazioni in materia di assunzioni.

Successivamente a tale incontro si procedette all'assunzione del primo equipaggio occorrente per l'espletamento del servizio marittimo estivo, in ossequio alla graduatoria della selezione pubblica precedentemente espletata, approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 04/04/2012.

Le predette assunzioni sono state decise in quanto rispettose dei limiti fissati dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010, come modificato dall'articolo 4 della Legge 183/2011 (c.d. "*Legge di stabilità 2012*"), ovvero nel 50% della spesa sostenuta per lo stesso titolo nell'anno 2009.

A seguito di nuova richiesta di aggiornamenti, nei giorni scorsi il Dirigente della Direzione Programmazione economico-finanziaria ha rappresentato, per le vie brevi, di aver completato il lavoro di calcolo del rapporto tra spese di personale e spese correnti riferito al consolidato Comune-Società partecipate, con un risultato che si collocherebbe al di sotto del limite del 50% e che consentirebbe, pertanto, un parziale turn-over del personale collocato in quiescenza negli anni pregressi.

Si ritiene, pertanto, che in attesa di ricevere comunicazione ufficiale di tale verifica, e le relative indicazioni da parte del Comune in ordine al contenimento dei costi di personale, si possa procedere al reclutamento dei n. 5 componenti il secondo equipaggio delle motonavi, con contratti a tempo determinato decorrenti dai primi giorni di giugno 2012 e con scadenza fissata al 30 settembre 2012, già individuati con deliberazione del C.d.A. n° 32 del 04/04/2012, con la quale si prese atto degli atti della selezione pubblica all'uopo indetta e se ne approvò la graduatoria.

A conforto di tale proposta si cita quanto rappresentato a proposito dei rilievi formulati dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti, precisando che:

- a) il servizio di collegamento marittimo rientrava (e vi rientra tuttora) tra i servizi minimi finanziati dalla Regione Puglia (con deliberazione della Giunta regionale n° 618/2007), per il quale l'Ente riconosce compensazioni economiche che, unitamente alla tariffa introitata, consentono alla Società di compensare i costi derivanti dalla gestione dello stesso;
- b) il risultato economico della stagione 2010 del servizio marittimo fu un utile di gestione di € 8'927,00 (in utile, seppure modesto, è risultata anche la gestione estiva 2011) e, pertanto, l'assunzione a termine di detto personale non solo non determina un danno per l'Azienda (e di riflesso per l'Ente proprietario del pacchetto azionario), ma è funzionale al conseguimento di un profitto, seppure contenuto.

Si propone, pertanto, per le motivazioni innanzi esplicitate, l'assunzione dei n. 5 componenti il secondo equipaggio del servizio marittimo estivo con contratti di lavoro a tempo determinato decorrenti dal primo giorno utile e scadenti il prossimo 30/09/2012, come da deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 04/04/2012.

Considerato, inoltre, che il primo classificato nella graduatoria dei Comandanti di coperta di cui alla citata deliberazione n. 32/2012 non ha proceduto all'adeguamento del titolo professionale richiesto dalle norme in materia di navigazione, si dà atto che la graduatoria (composta da due soli idonei) è interamente attinta con la prossima assunzione del Sig. Cesario Giuseppe (circostanza che ha indotto la Direzione a verificare la disponibilità, in loco, di comandanti in possesso del titolo richiesto), si propone di assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato decorrenti dal primo giorno utile e scadenti il prossimo 30/09/2012, oltre al suddetto Sig. Cesario, i due Comandanti che hanno fatto pervenire candidatura in tal senso, Sigg.ri Tropiano Francesco e Clemente Bonaventura, con contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 30 ore settimanali cadauno, al fine di assicurare la fruizione dei riposi settimanali a tutti i componenti degli equipaggi;

Con la stessa finalità, si propone di procedere all'assunzione del terzo classificato nella graduatoria del Direttori di macchina, Sig. Manigrasso Roberto, con contratto di lavoro a tempo determinato, scadente il prossimo 30 settembre 2012, a tempo parziale della durata di 20 ore settimanali.

IL RESPONSABILE AREA PERSONALE (Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Pietro Carallo)

IL DIRETTORE GENERALE (Ing. Giovanni Matichecchia)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata e gli atti allegati;
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,
- a voti _____

DELIBERA

- 1) di autorizzare la Direzione a procedere all'assunzione dei n. 5 componenti il secondo equipaggio utilizzato per il servizio marittimo estivo con contratti di lavoro a tempo determinato, decorrenti dal primo giorno utile e scadenti il prossimo 30/09/2012, come da deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 04/04/2012;
- 2) di procedere all'assunzione, oltre che dei tre marinai classificatisi al 3°, 4° e 5° posto nella graduatoria di merito (Sigg.ri D'Ippolito Francesco, Fabrizio Claudio e Marangione Emanuele) e del Direttore di Macchine classificatosi al 2° (Sig. Lovaglio Michele) tutti con contratti di lavoro a tempo determinato sino al prossimo 30 settembre 2012 e di tipo full-time, anche i Sigg.ri Tropiano Francesco e Clemente Bonaventura, Comandanti di Coperta, con contratti di lavoro a tempo determinato sino al prossimo 30 settembre 2012 e di tipo part-time della durata di 30 ore settimanali e del 3° classificato nella graduatoria di Direttore di macchina, Sig. Manigrasso Roberto, con contratto di lavoro a tempo determinato, scadente il prossimo 30 settembre 2012, a tempo parziale della durata di 20 ore settimanali.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n° 15144 /DA

Taranto, 10/08/2009

Egr. Sig.
SINDACO DI TARANTO
Dott. Ippazio STEFANO
Palazzo di Città
74100 -
TARANTO

Egr. Sig.
ASSESSORE ALLE SOCIETÀ
PARTECIPATE DEL
COMUNE DI TARANTO
Avv. Davide NISTRI
Via Plinio, 16
74100 -
TARANTO

Preg.ma Sig.ra
SEGRETARIO GENERALE DEL
COMUNE DI TARANTO
Dott.ssa Anna Maria FRANCHITTO
Palazzo di Città
74100 -
TARANTO

OGGETTO: Legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78. Adempimenti a carico della società AMAT S.p.A.

Il Supplemento Ordinario n° 140 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 179 del 4 agosto 2009 ha pubblicato la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

Il suddetto provvedimento contiene diverse prescrizioni applicabili all'AMAT S.p.A., in quanto società controllata dal Comune di Taranto ed affidataria diretta di una parte premiante dei servizi svolti. In particolare, l'articolo 19 del D.L. n° 78, come modificato dalla legge di conversione, introduce un comma 2-bis all'art. 18 della legge 133/2009, il quale aveva già varato norme stringenti in materia di procedure da osservare nelle assunzioni di personale e nel conferimento di incarichi nelle società pubbliche, norme alle quali questa Società ha già ottemperato adottando propri regolamenti (allegati in copia) nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001.

Il richiamato comma 2-bis detta nuove norme riguardanti sia le assunzioni di per-

sonale sia le "politiche di personale" rivolte anche alle società a partecipazione pubblica locale, totale o di controllo, che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici senza gara, per le quali dispone anche l'assoggettamento al patto di stabilità interno. Mentre l'applicazione del patto di stabilità interno è demandata ad un successivo decreto del Ministero dell'Economia, da emanarsi entro il prossimo 30 settembre, che ne definirà modalità e modulistica, le norme riguardanti sia le assunzioni che le politiche del personale sono vigenti dal 1° luglio 2009. La loro applicazione richiede però la preventiva conoscenza dei corrispondenti regimi previsti in materia per codesta Amministrazione controllante, come specificato in dettaglio nel seguito:

1) Il suddetto comma 2-bis impone, al primo capoverso, che le disposizioni che stabiliscono o carico delle amministrazioni di cui al D.Lgs. 165/2001 divieti e limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, tra le quali rientra l'AMAT per la parte preponderante della sua attività. Ne deriva la necessità, per questa Società, di conoscere le prescrizioni vigenti per la propria amministrazione controllante, cioè per codesto Comune, al fine di estendere alla scrivente Società il regime allo stesso applicabile in materia di assunzioni di personale, con specifico riferimento ai divieti e/o limitazioni rivenienti da disposizioni di legge nazionali o regionali e applicabili a codesta Amministrazione anche in relazione al rispetto o meno del patto di stabilità interno. Nell'accezione di assunzioni si ritiene prudentiale ricomprendere, al momento, anche quelle a tempo determinato, i contratti stagionali, di apprendistato, di somministrazione, di collaborazione a progetto, ecc.

2) Il medesimo comma 2-bis dispone inoltre, al secondo capoverso, che le società indicate al punto precedente adeguino le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Anche qui, come per i divieti e le limitazioni, occorre preventivamente conoscere le disposizioni vigenti in materia per codesta Amministrazione controllante, onde procedere agli eventuali adeguamenti delle politiche del personale praticate a livello aziendale salvaguardando, di conseguenza, quanto concordato a livello nazionale.

Poiché le prescrizioni introdotte dai richiamati primi due capoversi del comma 2-bis dell'art. 18, ovvero sia quanto indicato ai punti 1 e 2 sopra riportati, hanno contenuto precettivo e sono quindi di immediata applicabilità, con provvedimento n. 75 del 7 agosto u.s. il Consiglio di Amministrazione di questa Società ha deliberato di richiedere formalmente e tempestivamente a codesta Amministrazione Comunale le sopra esplicitate notizie indispensabili per la loro applicazione, sospendendo, in via cautelativa, tutte le procedure in corso rivolte alla selezione di personale finalizzate all'assunzione in servizio con ogni forma contratt-

studie (tempo indeterminato, tempo determinato, contratti stagionali, di apprendistato, di somministrazione, di collaborazione a progetto, ecc.), per tutto il tempo necessario ad inquadrare compiutamente la portata delle limitazioni alle assunzioni cui è già sottoposto il Comune di Taranto e per conoscere le disposizioni vigenti per il medesimo Ente in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.

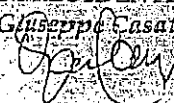
Ogni ulteriore decisione al riguardo non può che essere subordinata alla definizione del quadro normativo di riferimento, che potrà realizzarsi con l'acquisizione dei dati e notizie che con la presente si richiedono a codesto Comune.

Si resta in attesa di riscontro, dichiarando la più ampia disponibilità a fornire ogni utile chiarimento e collaborazione.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Ing. Giuseppe Casatello



- Allegati: 1) Regolamento AMAT per il reclutamento del personale, approvato con deliberazione del C.d.A. n° 56 del 19/06/2009;
2) Regolamento AMAT per il conferimento di incarichi e per il reclutamento del personale con contratti a tempo determinato, approvato con deliberazione del C.d.A. n° 57 del 19/06/2009.

ARMA
 Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

18191
 10A

Taranto, lì 29/09/2011

Spett.le
 COMUNE DI TARANTO
 Dirigente Settore Risorse Umane
 Dott. Paolo Spano
 Via Plinio, 16
 74121 TARANTO

30 SET. 2011

SELA IN AFFIDVO

e, p.c. Egr. Sig.
 SINDACO DI TARANTO
 Dott. Ippazio Stefano
 Palazzo di Città
 74121 TARANTO

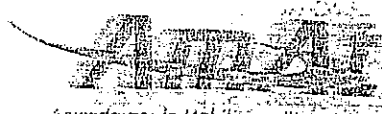
Oggetto: Richiesta chiarimenti in merito alla portata applicativa delle disposizioni contenute nell'art. 9, comma 29, della legge 122/10.

Come è noto, il decreto-legge n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge 122/2010, sulla scia delle precedenti disposizioni in materia di patto di stabilità, ha introdotto una serie di disposizioni finalizzate al contenimento della spesa pubblica da parte delle pubbliche amministrazioni, specie con riferimento alle spese di personale e per assunzioni (art. 9) ed ai vincoli legati al rispetto del patto di stabilità (art. 14).

Dette disposizioni ed, in particolare, quelle contenute nell'art. 9, risultano direttamente applicabili e vincolanti per tutte le pubbliche amministrazioni nonché per le società non quotate inserite nel conto economico ISTAT.

L'ambito di applicazione della suddetta disposizione non appare, quindi, direttamente riferibile anche alle società a partecipazione pubblica diverse da quelle inserite nel predetto conto ISTAT, come ad esempio, la scrivente società, che, come è noto, è una società a partecipazione pubblica totale del Comune di Taranto.

L'art. 18 della legge 133/2008 come modificato dall'art. 19 della legge 102/2009 prevede, tuttavia, che "Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze".



Azienda per la Mobilità nell'Area di Torino



Si richiama, inoltre, il testo novellato¹ del comma 7 dell'art. 76 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale, al comma 7, recita che È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai fini del computo della spesa pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Versando la scrivente società, in quanto società a totale capitale pubblico del Comune ed affidataria diretta della gestione di servizi pubblici locali di trasporto, nelle condizioni previste dal citato articolo 18, oltre che del citato comma 7 dell'art. 76 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, si chiede a codesta rispettabile Direzione di chiarire, in quanto amministrazione proprietaria, innanzitutto, se la società debba ritenersi vincolata, come appare, per effetto del rinvio contenuto nel citato articolo 18, alle disposizioni vincolistiche previste per l'Amministrazione controllante contenute nelle ultime manovre finanziarie ed, in caso di risposta affermativa, di fornire indicazioni dettagliate circa il "regime" vigente presso l'Amministrazione da estendersi anche alla società. E ciò specie con riferimento all'esistenza di limiti o divieti alle assunzioni ed al trattamento economico da riconoscere ai propri dipendenti.

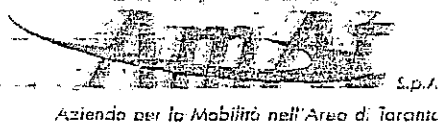
Si precisa che analoga richiesta fu rivolta a codesta rispettabile Amministrazione con nota prot. 15144 del 10/08/2009, allegata in copia alla presente, ad oggi non riscontrata.

Trattandosi di disposizioni già in vigore, si sottolinea l'urgenza di un chiarimento ufficiale da parte di codesta rispettabile Direzione.

Nel restare a completa disposizione per ogni eventuale integrazione di dati o notizie, si ringrazia anticipatamente e si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)

¹ inizialmente dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione e successivamente sostituito dall'articolo 14, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. Da ultimo, il presente comma è stato modificato dall'articolo 1, comma 118, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 e dall'articolo 20, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.



Prot. az. n° 2129 /DA

Taranto, lì 03/02/2012

Al Sig.
SINDACO DI TARANTO
Dott. Ippazio Stefano
Palazzo di Città
74121 - TARANTO

e, p.c. Spett.le
COMUNE DI TARANTO
Segretario Generale
Dott.ssa Anna Maria Franchitto
Palazzo di Città
74121 - TARANTO

e, p.c. Spett.le
COMUNE DI TARANTO
Dirigente Settore Risorse Umane
Dott. Paolo Spano
Via Plinio, 16
74121 - TARANTO

e, p.c. Spett.le
COMUNE DI TARANTO
Dirigente Settore Programmazione Econ. e finanz.
Dott. Luigi Panunzio
Via Plinio, 16
74121 - TARANTO

Oggetto: Problematica delle limitazioni alle assunzioni di personale e riflessi sulla possibile soppressione del servizio idrovie.

Si rappresenta doverosamente che la mancata definizione dei riflessi per la scrivente Società del quadro normativo esistente in materia di limitazioni alla possibilità di assunzione di personale presso le società a partecipazione pubblica totale o di controllo, che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali, non consentirà alla stessa di procedere al reclutamento, seppure con contratti di lavoro a termine, del personale componente gli equipaggi delle due motonavi aziendali e determinerà, di conseguenza, la sospensione del servizio di trasporto marittimo.

È divenuta, pertanto, indifferibile per l'AMAT la conoscenza delle effettive limitazioni applicabili al Comune di Taranto, e di riflesso alla scrivente Società, in materia di assunzioni di personale e, più in generale di contenimento della spesa del personale (contrattazione decentrata, consulenze, ecc.), che potrà ottenersi, com'è noto, esclusivamente attraverso un'operazione di parziale consolidamento dei dati di bilancio del Comune con quelli delle Società partecipate che gestiscono servizi pubblici locali affidati direttamente.

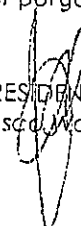
Si precisa che analoghe richieste furono avanzate con note del 29/09/2011, prot. n° 18191/DA e del 10/08/2009, prot. n° 15144/DA, ad oggi non riscontrate, che ad ogni buon conto si allegano in copia.

Si rinnova la piena disponibilità della struttura aziendale, per quanto di propria competenza, per l'esecuzione delle operazioni di parziale consolidamento dei bilanci e per fornire ogni eventuale integrazione di dati o notizie.

Nel ringraziare anticipatamente per quanto si andrà a disporre, si porgono distinti saluti.



IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)





Prot. n° DA/ 19570

Taranto, 19 OTT. 2011

Al Signor
SINDACO DI TARANTO
Dott. Ippazio Stefano
Palazzo di Città
Piazza Municipio, 1
74123 - TARANTO

e. p.c. Al Signor
DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE
DEL COMUNE DI TARANTO
Dott. Paolo Spano
Via Plinio, 16
74121 - TARANTO

e. p.c. Al Signor
DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA
DEL COMUNE DI TARANTO
Dott. Luigi PANUNZIO
Via Plinio, 16
74121 - TARANTO

OGGETTO: Deliberazione n. 82/prsp/2011 adottata dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti nell'adunanza del 12/07/2011. Riscontro nota del Dirigente del Settore Risorse Umane del Comune di Taranto datata 11/10/2011, prot. n° 150715.

Con riferimento ai rilievi mossi dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti nell'adunanza di cui all'oggetto, in ordine alle assunzioni di personale effettuate dalla scrivente Società successivamente all'entrata in vigore dell'art. 18 del D.L. 25/06/2008, n. 112 (rubricato "Reclutamento del personale delle società pubbliche"), convertito, con modificazioni, in legge dall'art. 1, comma 1, della L. 06/08/2008, n. 133, si precisa quanto segue.

Come è noto, l'originaria formulazione dell'art. 18, comma 1, è la seguente:

Art. 18 (Reclutamento del personale delle società pubbliche)

1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il successivo art. 23-bis del citato D.L. 25/06/2008, n. 112, inserito dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione, così dispone:

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • e-mail: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 5.497.272,00 Interamente versato

Art. 23-bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica)[1]

Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117 secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. **Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.** Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale, le disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di energia elettrica, le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475, relativamente alla gestione delle farmacie comunali, nonché quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale. Gli ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del citato articolo 46-bis sono determinati, entro il 31 dicembre 2012, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali. In ogni caso l'ambito non può essere inferiore al territorio comunale (2).

... omiss...

10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro il 31 dicembre 2009, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché le competenti Commissioni parlamentari, emana uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:

a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari cosiddetti in house di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno, tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8, e l'osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale (3);

...omissis...

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

(2) Comma modificato dall'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e successivamente modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera a), del D.L. 25 settembre 2009, n. 135.

(3) Lettera modificata dall'articolo 15, comma 1, lettera f), del D.L. 25 settembre 2009, n. 135. La Corte Costituzionale, con sentenza 17 novembre 2010, n. 325 (in Gazz. Uff., 24 novembre, n. 47), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della prima parte della presente lettera - aggiunta dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 -, sia nel testo originario, sia in quello modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 165, limitatamente alle parole: «l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno»;

Occorre preliminarmente precisare che, subito dopo l'approvazione della legge di conversione del citato provvedimento, si sviluppò un ampio ed articolato dibattito vertente sull'incerta applicazione dei due articoli sopra citati del D.L. 112/2008, ossia il 18 ed il 23-bis, e sulla decorrenza delle prescrizioni da essi introdotte alle diverse tipologie di aziende pubbliche (a totale partecipazione pubblica, a partecipazione pubblica di controllo, a partecipazione mista pubblico-privata non di controllo) ed ai differenti modelli gestori (affidamento diretto, affidamento con gara, affidamento "in house providing" di servizio pubblico locale di rilevanza economica).

Si citano, al riguardo, a solo titolo di esempio, i seguenti documenti:

- 1) La circolare CONF SERVIZI (Confederazione nazionale dei servizi) n° 324/08/AL/CS/gg-Area Lavoro-del 19/09/2008 [Allegato n° 1], che recita testualmente:

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • e-mail: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° Iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 5.497.272,00 interamente versato

...omissis...

Il coordinamento tra le due norme si presenta di difficile interpretazione. In attesa dei necessari chiarimenti che dovranno pervenire dalle amministrazioni competenti (si presume il Ministero del Lavoro), illustriamo qui di seguito le prime interpretazioni che non possono prescindere dal combinato disposto degli articoli 18 e 23 bis.

Anzitutto si deve ritenere che siano escluse dall'ambito soggettivo di applicazione del comma 1 dell'art. 18, le società di servizio pubblico locale a rilevanza economica a totale partecipazione pubblica che possono essere definite in house alla stregua dei criteri giurisprudenziali attuali (qual è l'AMAT S.p.A., n.d.r.) e tutte le aziende speciali.

Questa interpretazione si basa sulla prevalenza della norma "speciale" per le aziende di servizio pubblico locale a rilevanza economica contenuta nell'art. 23 bis, comma 10, lett. a), rispetto alla norma "generale" contenuta nell'art. 18, comma 1 che quindi riguarda le sole società dei servizi pubblici locali (non "a rilevanza economica"), a totale partecipazione pubblica, che non siano in house.

Si deve infatti tenere conto del fatto che l'art. 23 bis, comma 10, lett. a), individua come futuri destinatari dell'obbligo di osservare "procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale" tutti i "soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali", le "società in house" e le "società a partecipazione mista pubblica e privata" (ma sempre limitatamente ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, questo essendo l'ambito di applicazione dell'art. 23 bis). È evidente che questa norma ha un ambito di applicazione diverso dallo comma dell'art. 18: sarebbe illogico infatti che all'interno della stessa legge la materia del reclutamento del personale fosse affrontata da due differenti norme "in concorrenza" tra loro.

In particolare, anche se entrambe le norme si riferiscono alle società di servizio pubblico locale, quella contenuta nella lettera a) del comma 10 dell'art. 23 bis, riguarda le sole società in house e "miste", mentre quella di cui al 18, comma 1 riguarda in generale le società a totale partecipazione pubblica.

Al fine di comprendere meglio quale delle due norme si applichi nella singola azienda, ricordiamo che, il riconoscimento della natura di società in house si basa, come noto, su tre requisiti elaborati dalla giurisprudenza comunitaria: affidamento diretto del servizio; controllo da parte dell'Ente proprietario analogo a quello esercitato sui suoi uffici interni; prevalenza dell'attività svolta in favore dell'ente medesimo.

Seguendo questa interpretazione le società di servizio pubblico locale a rilevanza economica in house e quelle a partecipazione mista pubblica e privata e - si ritiene - anche i soggetti costituiti in forma di enti pubblici economici (come le aziende speciali, anche consorzi, ex lege 142/90), dovranno seguire per l'assunzione di personale "le procedure ad evidenza pubblica" di cui all'art. 23 bis, comma 10, lett. a) secondo quelli che saranno i contenuti del Regolamento di cui al comma 10, che il Governo su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni dovrà emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 133/2008. Fino a quel momento, le citate società ed aziende, possono continuare a seguire i criteri finora utilizzati nella selezione ed assunzione del personale dipendente, ivi inclusi i dirigenti.

...omissis...

- 2) La circolare ASSTRA (Associazione Trasporti) n° 330/LE/NI/Al del 23/10/2008 [Allegato n° 2], che dopo aver precisato che il dettato delle disposizioni, ed in particolare di quella contenuta nell'art. 18, non appare particolarmente chiaro, prestandosi a dubbi ed incertezze interpretative (specie per quel che riguarda l'ambito di applicazione), pur suggerendo, nel dubbio, l'adeguamento ai termini di scadenza dettati dall'art. 18, espone la seguente tabella sinottica sulle varie ipotesi di tipologie di società, di tipo di attività svolte e di modalità di affidamento dei servizi, dalla quale si ricava che alle aziende a totale partecipazione pubblica che svolgono la gestione di un servizio pubblico di rilevanza economica attraverso affidamento "in house providing" si applicherebbe, a parere dell'Associazione Nazionale di categoria, l'art. 23-bis e non l'art. 18 del D.L. 112/2008:

Tipologia di società	Attività	Modalità affidamento servizi	Obblighi legge	Applicabilità disposizione
Società a totale partecipazione pubblica	Gestione servizio pubblico	Affidamento diretto e con gara	Rispetto dei principi ex art. 35, co. 3, L. 165/2001 (Art. 18, comma I)	21.10.2008
	Gestione servizio pubblico locale	Affidamento in house servizio pubblico locale di rilevanza economica	Applicazione regole evidenza pubblica per selezione personale (Art. 23-bis)	Regolamento attuativo (entro febbraio 2009)
	Gestione altri servizi/attività	Affidamento diretto e con gara	Rispetto principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità (Art. 18, comma II)	21.10.2008
Società a partecipazione pubblica di controllo	Gestione altri servizi/attività	Affidamento diretto e con gara	Rispetto principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità (Art. 18, comma II)	21.10.2008
	Gestione servizio pubblico locale	Affidamento diretto e con gara	Rispetto principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità (Art. 18, comma II)	21.10.2008
		Affidamento diretto	Applicazione regole evidenza pubblica per selezione personale (Art. 23-bis)	Regolamento attuativo (entro febbraio 2009)
Società mista pubblico privata (partecipazione pubblica non di controllo)	Gestione servizio pubblico locale di rilevanza economica	Affidamento diretto	Applicazione regole evidenza pubblica per selezione personale (Art. 23-bis)	Regolamento attuativo (entro febbraio 2009)
		Affidamento con gara	Nessun obbligo	

Pur nell'evidente incertezza del quadro giuridico introdotto dalle norme sopra citate e delle discordanti interpretazioni dottrinali, in esecuzione del citato art. 18, in assenza dei regolamenti previsti dal comma 10 del successivo art. 23-bis del medesimo decreto-legge (tesi a disciplinare l'osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale), con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT nn. 56 e 57, entrambe adottate in data 19/06/2009, furono adottati, rispettivamente, il "Regolamento per il reclutamento del personale" ed il "Regolamento per il conferimento di incarichi e per il reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo determinato".

In data 4 agosto 2009 fu pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 03/08/2009, n° 102, di conversione in legge, con modifiche, del decreto-legge 01/07/2009, n° 78, inserendo all'art. 18 del decreto il

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • e-mail: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° Iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 5.497.272,00 Interamente versato

comma 2-bis, che ha introdusse, come già precedentemente evidenziato, norme limitative alle assunzioni di personale e provvedimenti di contenimento del costo del lavoro rivolti anche alle società a partecipazione pubblica locale, totale o di controllo, titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici senza gara.

Un ulteriore motivo di incertezza applicativa del complesso delle norme emanate fu introdotto dall'art. 17, comma 1, del D.L. n. 78/09, così come modificato dalla Legge n. 102/09, che come è noto modificò il citato art. 18 del D.L. n. 112/08, da cui erano sorti i ridetti noti vincoli alle Società partecipate in materia di assunzioni di personale, utilizzando però una dizione che si prestò ad interpretazioni contrastanti.

La novellata norma prevedeva che le società, partecipate interamente o controllate dagli Enti Locali, affidatarie dirette di servizi pubblici locali senza gara o gerenti servizi strumentali "inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'ISTAT, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della Legge n. 311/04", fossero vincolate al rispetto delle norme in materia di riduzione della spesa di personale proprie degli Enti partecipanti. Inoltre, sempre "le predette società", avrebbero dovuto adeguare le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le Amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali, delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per le consulenze.

L'inciso introdotto dalla legge di conversione, che richiamò "il conto economico consolidato della P.A.", generò alcune perplessità interpretative, in quanto, l'elenco dell'ISTAT, che indicava le P.A. inserite nel conto economico consolidato, non conteneva alcun riferimento alle Società in house costituite dagli Enti Locali per la gestione di servizi pubblici locali o strumentali.

Gli Enti in esso richiamati, infatti, ad eccezione delle P.A., sono costituiti per la maggior parte da società partecipate dalle Amministrazioni centrali o da qualche Fondazione o altro organismo di cui alcuni Enti Locali possono detenere una quota azionaria, ma non vi erano menzionate le numerose in house costituite dai Comuni o dalle Province per la gestione dei propri servizi.

Una parte della dottrina interpretò tale disposizione come se non fosse stata integrata, estendendo alle "in house", alle Società strumentali e a quelle controllate dagli Enti Locali l'applicazione delle norme, che vincolavano gli Enti soci, in materia di contenimento delle spese di personale.

Il dubbio, in merito alla disposizione in commento, sorse in altra parte della dottrina in quanto l'inciso aggiunto dal Legislatore della Legge n. 102/09 ("inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'ISTAT, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della Legge n. 311/04") apparve riferito anche alle Società partecipate.

Non sembrò, infatti, che potesse dirsi riferito alle P.A., socie delle richiamate Società, in quanto il Legislatore nel primo rigo, al fine di individuare quali erano i soci pubblici, che partecipando a Società con le caratteristiche sopra individuate, determinavano l'estensione, a queste ultime, delle proprie norme in materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, richiamò espressamente le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/01.

Apparve, pertanto, più corretta l'interpretazione che sosteneva che tale nuova disposizione, per quanto in modo curioso, assoggettava ai limiti in materia di contenimento della spesa di personale le Società partecipate dalle P.A., inserite nell'indice ISTAT relativo al conto economico consolidato dello Stato.

Secondo tale interpretazione, pertanto, restavano escluse dalla portata dell'art. 2-bis le Società costituite dai Comuni o da altri Enti Locali per la gestione dei servizi pubblici o strumentali, non inserite in tale elenco.

Diversamente, non si sarebbe compreso neppure perché il Legislatore avesse voluto integrare la norma del D.L. n. 78/09 con tale inciso, se l'intento fosse stato quello di mantenere inalterata la portata applicativa, già chiara, della stessa.

Fatta tale ampia premessa esclusivamente per delineare l'incertezza interpretativa che, al tempo dell'emanazione delle norme menzionate, fu da più parti lamentata, si rappresenta che, successivamente all'entrata in vigore del più volte citato art. 18 del D.L. 112/2008 (25 giugno 2008) e sino all'entrata in vigore del decreto-legge 01/07/2009, n° 78, convertito in legge 03/08/2009, n° 102, furono attuate le seguenti assunzioni di personale nell'organico AMAT:

COGNOME E NOME	DATA DI ASSUNZIONE	NOTE
Soldano Sergio	1° luglio 2008	Assunto attraverso al procedura di "cambio agenti, ex art. 20, dell'Allegato "A" al R.D. 148/31, istituto che prevede lo scambio di 2 agenti, già in forza con contratti a tempo Indeterminato , con pari posizione organica tra due diverse aziende e non determina incrementi di unità lavorative.
Grienti Giulio	1° agosto 2008	Trattasi di unità lavorative già in forza alla Società e riassunte, con contratto di lavoro a tempo Indeterminato , come soggetti con grado di invalidità utile ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge 68/99.
Pignatelli Nicola	4 agosto 2008	
Venerito Domenico	29/12/2008	Personale impiegato nel servizio di trasporto scolastico affidato all'AMAT dal Comune di Taranto con deliberazione n° 120/2008, la quale ha previsto, quale condizione vincolante per l'AMAT per la gestione del servizio affidato, di avvalersi del personale già impiegato nel precedente appalto (Ditta Padovana) per il medesimo servizio, personale da assumere con contratti di lavoro a tempo Indeterminato . L'individuazione del personale da assumere, tenuto conto che il "bacino ex Padovano" era numericamente più ampio rispetto al numero delle unità da assumere è stata effettuata attraverso una selezione per soli punteggi i cui criteri di attribuzione sono stati predeterminati a seguito di confronto con l'Amministrazione comunale e le Organizzazioni sindacali. I punteggi sono stati individuati sulla scorta del reddito ISEE, del numero di familiari a carico, del titolo di studio (per le sole assistenti) e dell'anzianità di servizio nelle mansioni specifiche.
Russo Massimiliano	29/12/2008	
Ressa Domenico	29/12/2008	
Pulpito Giuseppe	29/12/2008	
Di Gioia Marco	29/12/2008	
Manisi Vito	29/12/2008	
Bellino Giorgio	29/12/2008	
Annicchiarico Giuseppe	29/12/2008	
Trivelli Giovanna	29/12/2008	
Mastroberardini Anna	29/12/2008	
Illiano Debora	29/12/2008	
Petralla Michela	29/12/2008	
Giangrande Rosanna	29/12/2008	
Manigrasso Maria	29/12/2008	
Mele Mariella	29/12/2008	
Orlando Santa	29/12/2008	
Minocchi Marie	29/12/2008	

D'Arco Addolorata	29/12/2008	Personale componente degli equipaggi del servizio di trasporto stagionale marittimo svolto con motonavi, giusta affidamento regionale per la copertura di servizi minimi di trasporto (deliberazione regionale n° 618/2007). Tale personale è stato assunto, alle data accanto indicate, con contratti di lavoro a termine, scaduti e non rinnovati al termine della stagione estiva 2009 (settembre).
Nigro Vincenzo	31/12/2008	
Tommasi Elio	27/04/2009	
Randazzo Enrico	27/04/2009	
D'Ippolito Giuseppe	27/04/2009	
Sebastio Cosimo	27/04/2009	
Biondo Pietro	03/06/2009	
Del Vecchio Andrea	03/06/2009	
Pesce Alfonso	03/06/2009	
Paradiso Vincenzo	03/06/2009	
Peluso Luigi	03/07/2009	

Successivamente al 4 agosto 2009, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 03/08/2009, n° 102, di conversione in legge, con modifiche, del decreto-legge 01/07/2009, n° 78, il quale introdusse all'art. 18 del decreto-legge 112/2008 il comma 2-bis, si registrarono le seguenti assunzioni di personale, tutte con contratti di lavoro a tempo determinato:

COGNOME E NOME	DATA DI ASSUNZIONE	NOTE
Paradiso Vincenzo	30/03/2010	Personale componente degli equipaggi del servizio di trasporto stagionale marittimo svolto con motonavi, giusta affidamento regionale per la copertura di servizi minimi di trasporto (deliberazione regionale n° 618/2007). Tale personale è stato assunto, alle data accanto indicate, con contratti di lavoro a termine, a seguito di procedura di selezione pubblica indetta in applicazione del "Regolamento per il conferimento di incarichi e per il reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo determinato", approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n° 57 del 19/06/2009. Tali contratti sono scaduti al termine della stagione estiva 2010.
Randazzo Enrico	30/03/2010	
Commarato Agostino	30/03/2010	
Del Vecchio Andrea	30/03/2010	
D'Ippolito Giuseppe	01/06/2010	
Sebastio Cosimo	01/06/2010	
Cesario Liberato Fabio	01/06/2010	
Lo Vaglio Michele	01/06/2010	
Tommasi Elio	01/06/2010	
Sammarco Emiliano	01/06/2010	
Fabrizio Claudio	08/07/2010	
Schino Michele	1° giugno 2010	Assunto attraverso la procedura di "cambio agenti, ex art. 20, dell'Allegato "A" al R.D. 148/31, istituto che prevede lo scambio di 2 agenti, già in forza con contratti a tempo indeterminato, con pari posizione organica tra due diverse aziende e non determina incrementi di unità lavorative.

Per completezza di informazioni, si aggiunge che, a fronte delle n. 43 unità assunte successivamente al 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del D.L. 112/2008), di cui n. 23 a tempo indeterminato e n. 20 a tempo determinato, si registrò la cessazione di n. 82 rapporti di lavoro, tra i quali anche i n. 20 contratti di lavoro a termine attivati nel periodo in questione.

Relativamente alle singole assunzioni sopra elencate, si rappresenta quanto segue:

- 1) Le prime 3 (Soldano Sergio, Grienti Giulio e Pignatelli Nicola) avvennero tra il 1° luglio ed il 4 agosto 2008 e, quindi, in periodo antecedente al termine di decorrenza delle disposizioni introdotte dall'art. 18 del D.L. 112/2008 (21 ottobre 2008);
- 2) Le successive 19 assunzioni si realizzarono, invece, tra il 29 ed il 31/12/2008, quando erano già operanti le limitazioni citate al punto che precede. Al riguardo, tuttavia, si precisa che:
 - a) Il personale assunto fu individuato tra quello confluito in un bacino di crisi occupazionale generato dal dissesto finanziario del Comune di Taranto e, più precisamente, tra i dipendenti dell'operatore privato Padovano, che aveva gestito il servizio di trasporto scolastico nel Comune di Taranto sino all'epoca dell'apertura della procedura di risanamento, collocati in mobilità in deroga, ai sensi della L. 223/91. Il Comune decise di porre rimedio alla contestata (da parte delle famiglie degli alunni) interruzione dell'erogazione del servizio del trasporto scolastico in favore degli alunni diversabili (ed in minima parte anche degli alunni normodotati), internalizzando lo stesso servizio ed affidandolo alla propria società di trasporto pubblico controllata al 100%. La Giunta Comunale di Taranto adottò le deliberazioni n. 1/2008 e n. 120/2008, con le quali affidò all'AMAT, attraverso il modello gestorio dell'"in house providing", il servizio di trasporto scolastico alla condizione vincolante che l'Azienda si avvallesse del personale già impiegato nel precedente appalto per il medesimo servizio, da assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato;
 - b) L'eventuale opposizione del termine ai contratti di lavoro sarebbe stata di difficile realizzazione in quanto la durata dell'affidamento superava i tre anni previsti come durata massima dei contratti a termine dall'art. 4 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 ("Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato"). Peraltro, i titoli professionali posseduti dagli autisti di scuolabus sono gli stessi richiesti per il servizio di T.P.L. di linea per cui essi potranno essere, al termine dell'affidamento del servizio scolastico, utilmente impiegati sull'attività principale della Società senza costituire, di conseguenza, un irrigidimento strutturale;
 - c) La procedura per l'assunzione di detto personale fu avviata ben prima della decorrenza dell'obbligo di selezione previsto dal comma 1 dell'art. 18 del D.L. 112/2008, come risulta da:
 - Nota inviata alle Organizzazioni sindacali aziendali datata 10/10/2008, prot. n° 19998, con la quale si comunicano i criteri individuati per la selezione del personale [Allegato n° 3];
 - Elenco dei telegrammi datati 13/10/2008, prot. n. 20069, con il quale si invitavano i circa 140 potenziali candidati a presentarsi presso gli uffici dell'AMAT per ricevere comunicazioni relative alla selezione [Allegato n° 4];

I commenti al citato art. 18 intervenuti all'epoca della sua emanazione non contenevano dubbi sulla circostanza che le procedure intraprese prima del 60° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 112/2008 fossero legittime e potessero essere portate a compimento sino all'assunzione, anche qualora la stessa fosse avvenuta successivamente al 22 ottobre 2008.

Si vedano, al riguardo:

❖ la già citata circolare CONFSEVIZI (Confederazione nazionale dei servizi) n° 324/08/AL/CS/gg-Area Lavoro del 19/09/2008 [Allegato n° 1], che alla pagina 3 recita testualmente: "Sono senz'altro legittime le procedure intraprese prima del termine suddetto (60° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 112/2008, n.d.r.) le quali possono essere portate a compimento sino all'assunzione, anche qualora la stessa avvenga dopo il 22 ottobre".

❖ la già citata circolare ASSTRA (Associazione Trasporti) n° 330/CE/NI.AI del 23/10/2008 [Allegato n° 2], che alla pagina 2 testualmente recita: "Ciò posto, si ritiene che sia valida la posizione del personale assunto e in via di assunzione in base a delibere o procedure antecedenti la data di entrata in vigore del D.L. 112/2008 (26 giugno 2008) che a tale data hanno già iniziato a produrre effetti".

d) L'individuazione del personale da assumere, tenuto conto che il "bacino ex Padovano" era numericamente più ampio rispetto al numero delle unità da reclutare, fu comunque effettuata attraverso una selezione, effettuata tra i circa 140 ex lavoratori appartenenti al citato bacino, per soli punteggi, i cui criteri di attribuzione furono predeterminati a seguito di confronto con l'Amministrazione comunale e le Organizzazioni sindacali. Detti punteggi furono attribuiti sulla scorta del reddito ISEE, del numero di familiari a carico, del titolo di studio e dell'anzianità di servizio nelle mansioni specifiche. Si ritiene, pertanto, che, pur nelle more dell'approvazione del Regolamento per il reclutamento del personale, che richiese un lungo confronto con le organizzazioni sindacali aziendali, siano stati comunque rispettati i principi dettati dal comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2001, che sono:

- ☐ adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
- ☐ adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
- ☐ rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- ☐ decentramento delle procedure di reclutamento;
- ☐ composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

Si richiama, al riguardo, la seguente documentazione già precedentemente citata (allegati nn. 3 e 4):

e) il già citato "Regolamento per il reclutamento del personale", approvato con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 19/06/2009 e modificato con successivo deliberazione n. 79 del 16/09/2009, prevede, all'art. 44, che "in caso di acquisizione di nuovi servizi, qualora nel relativo contratto sia previsto la cd. "clausola sociale", in relazione alle reali necessità organiche connesse al funzionamento del servizio stesso, l'Azienda, previa adeguata selezione effettuata secondo criteri individuati di volta in volta dal Consiglio d'Amministrazione, può assumere il personale in servizio presso il precedente gestore" [Allegato n° 5].

3) Le successive 9 assunzioni a termine si realizzarono tra il 27/04/2009 ed il 03/07/2009 e riguardarono gli equipaggi delle due motonavi impiegate per il servizio stagionale di trasporto marittimo. I suddetti rapporti cessarono al termine della stagione estiva (settembre 2009).

Al riguardo va precisato che:

- ❖ il servizio rientrava (e vi rientra tuttora) tra i servizi minimi finanziati dalla Regione Puglia per il quale l'Ente riconosce compensazioni economiche che, unitamente alla tariffa introitata, consentono alla Società di compensare i costi derivanti dalla gestione dello stesso;
 - ❖ al tempo delle suddette assunzioni (aprile 2009) era ancora in corso l'iter di approvazione del Regolamento per il reclutamento del personale (poi approvato dal Consiglio di Amministrazione nel mese di giugno 2009 dopo il passaggio in sede sindacale);
 - ❖ le qualifiche richieste per lo svolgimento del servizio (n. 1 comandante di coperta, n. 1 direttore di macchine e n. 2 marinai) non sono facilmente reperibili, almeno nella città di Taranto, come si è poi potuto verificare nell'anno successivo quando fu esperita una selezione pubblica alla quale partecipò un numero limitatissimo di candidati.
 - ❖ un ritardo nelle procedure di assunzione, visto il periodo limitato di svolgimento dello stesso (maggio-settembre), ne avrebbe certamente ritardato l'avvio, con la conseguenza di privare l'utenza cittadina e turistica di un importante servizio stagionale e la Società delle compensazioni riconosciute dalla Regione Puglia, ammontanti a poco più di € 240'000.00 per ciascuna annualità.
- 4) Le successive 11 assunzioni a termine si realizzarono tra il 30/03/2010 e l'08/07/2010 e riguardarono nuovamente i componenti degli equipaggi del servizio di trasporto marittimo per la stagione 2010. Tale personale fu assunto con contratti di lavoro a termine, a seguito di procedura di selezione pubblica indetta in applicazione del "Regolamento per il conferimento di incarichi e per il reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo determinato", approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n° 57 del 19/06/2009. Tali contratti cessarono al termine della stagione estiva 2010. Si precisa, al riguardo, che il risultato economico della stagione 2010, relativamente al servizio di trasporto con modalità marittima, fu un utile di gestione di € 8'927.00, come può ricavarsi dall'allegato estratto del bilancio d'esercizio 2010 [Allegato n° 6] e che, pertanto l'assunzione a termine di detto personale non solo non determinò un danno per l'Azienda (e di riflesso per l'Ente proprietario del pacchetto azionario), ma fu funzionale al conseguimento di un profitto.
- 5) L'ultima assunzione, avvenuta il 01/06/2010, attraverso la procedura di "cambio agenti", ex art. 20, dell'Allegato "A" al R.D. 148/31 (istituto che prevede lo scambio di 2 agenti, già in forza con contratti a tempo indeterminato, con pari posizione organica tra due diverse aziende) non determinò alcun incremento di unità lavorative in quanto avvenne contestualmente alla cessazione del rapporto di un altro agente che non aveva raggiunto i requisiti per il collocamento in quiescenza (GASPERINI Pietro, nato il 06/08/1973, assunto in AMAT il 12/12/2005).

Ritenendo di aver fornito sufficienti elementi per riscontrare i rilievi mossi con la deliberazione n. 82/prsp/2011 adottata dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti nell'adunanza del 12/07/2011 e restando a completa disposizione per eventuali, ulteriori, precisazioni o chiarimenti, si porgono distinti saluti.



IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)

